

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna” con la quale è stato definito un nuovo Sistema di gestione del patto di stabilità interno, condiviso con il sistema delle Autonomie locali e con il Consiglio delle Autonomie della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che la L.R. n. 12/2010, nell’ambito di un quadro normativo organico e sistemico ha regolato, fra l’altro, i criteri e le modalità per l’applicazione e la gestione delle misure compensative, sia di tipo verticale (dalla Regione a favore di comuni e province), che di tipo orizzontale (fra comuni e province del territorio), tra gli obiettivi programmatici degli enti afferenti i diversi comparti;

Ritenuto, in relazione alla complessità del presente provvedimento, di strutturare il medesimo in paragrafi come segue:

A) RELAZIONE AL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI SULLA GESTIONE DEL PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE 2012

Dato atto che nel 2011 e 2012 la Giunta regionale ha dato applicazione agli istituti di compensazione orizzontale e verticale, in coerenza con i principi generali della L.R. 12 del 2010, richiamata, e nel rispetto delle disposizioni dettate dalla normativa statale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale, di seguito elencate, con le quali sono stati definiti i criteri applicativi e le modalità per la gestione degli istituti di compensazione, nell’ambito del Patto di stabilità territoriale per l’anno 2012:

- a. n. 540 del 02/05/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale. Compensazioni verticali per l’attribuzione ai Comuni e alle Province di quote di importo corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi, in applicazione del punto 16 della DG 1517/2011”;
- b. n. 1010 del 23/07/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale. Relazione al Consiglio delle Autonomie Locali sui risultati conseguiti dalla gestione del patto di stabilità territoriale nell’esercizio 2011. Declinazione dei criteri per la rimodulazione degli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per l’anno 2012.”;
- c. n. 1266 del 03/09/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale della regione Emilia-Romagna. Prime applicazioni per l’anno 2012. Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95.”;
- d. n. 1308 del 10/09/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia Romagna. Proposta per la distribuzione degli spazi finanziari, in deroga agli obiettivi di patto, ai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74.”;
- e. n. 1469 del 15/10/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia Romagna. Distribuzione degli spazi finanziari, in deroga agli obiettivi di patto, ai Comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Decreto Legge 6 giugno 2012, n. 74. Approvazione proposta DGR n. 1308/2012.”;
- f. n. 1586 del 29/10/2012 avente ad oggetto “Patto di stabilità territoriale. Applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del sistema delle autonomie locali. Anno 2012”.
- g. n. 432 del 15 aprile 2013 “Patto di stabilità territoriale. Compensazioni verticali per l’attribuzione ai comuni e alle province di quote di importo corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi, in applicazione del punto 18 della D.G. 1586/2012”.

Considerato che il comma 1, dell’articolo 14, della LR 12, richiamata, stabilisce che annualmente la Giunta regionale debba trasmettere al Consiglio delle Autonomie locali una relazione sull’applicazione del Patto di stabilità territoriale contenente:

- le necessarie evidenziazioni riferite ai singoli Enti locali;

- la determinazione dei risultati complessivamente conseguiti rispetto all'obiettivo unico territoriale;
- l'analisi degli eventuali elementi di criticità;

Dato atto della relazione redatta dalla Direzione generale centrale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio dal titolo *“Relazione sull’applicazione della L.R. 12/2010 in materia di Patto di stabilità territoriale. Esercizio 2012”*, i cui contenuti informativi sviluppano, in maniera analitica, i punti elencati nel comma 1, dell’art. 14, richiamato, garantendo pertanto una completa e puntuale informazione al Consiglio delle Autonomie Locali;

Ritenuto che tra i principali risultati conseguiti nell’esercizio 2012 si evidenzia:

- l’individuazione di criteri e di indicatori che, basandosi su dati certificati di bilancio, hanno offerto garanzie di imparzialità, affidabilità nonché coerenza con i criteri generali fissati dalla L.R. 12/2010;
- la cessione ai comuni e alle province, di quote di obiettivo di patto regionale pari a 169.193.113,21 nell’anno 2012, garantendo in tal modo agli enti locali richiedenti un significativo contributo per il rispetto dei pesanti vincoli che regolano il Patto di stabilità interno;
- l’acquisizione e la successiva assegnazione di 26.846.000,00 euro offerti da comuni e province a favore del sistema territoriale. Tali cessioni, oltre ad aver determinato un ulteriore significativo aiuto per la gestione del Patto di stabilità interno per gli enti locali della Regione, hanno ancora una volta evidenziato la presenza di una radicata cultura amministrativa improntata sulla reciproca fiducia tra le istituzioni del territorio regionale tale da permettere il consolidarsi di un sistema regionale per il coordinamento della finanza locale;
- che pertanto il complesso degli spazi finanziari messo a disposizione degli enti locali è pari a 196.039.113,21 euro;
- la compensazione sul 2013, con risorse regionali, dei peggioramenti sugli obiettivi di patto di stabilità interno, intervenuti in applicazione della normativa statale, per gli enti che nel 2012 hanno beneficiato di ulteriori spazi derivanti da misure di compensazione orizzontale. Ciò ha comportato la cessione di ulteriori 26.846.000,00 euro, di quote di patto regionale, al sistema territoriale;
- il monitoraggio puntuale dei flussi finanziari diretti al territorio, ed in particolare dei pagamenti proposti dalla Regione al fine di concordare, con ciascun ente locale soggetto alle regole del Patto, l’esecuzione o l’eventuale sospensione;

Dato atto che la richiamata Relazione verrà trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali dell’Emilia-Romagna ritenendo, conseguente, di adempiere a quanto previsto dal comma 1, dell’art. 14, della L.R. 12/2010 richiamata;

B) APPLICAZIONE DEL PATTO DI STABILITÀ TERRITORIALE 2013

Considerato che, in relazione ai positivi risultati conseguiti nel corso del biennio precedente, la Giunta regionale intende riproporre l’applicazione del Patto di stabilità territoriale per l’esercizio 2013, con particolare riferimento alle misure di compensazione verticale e orizzontale, riconfermando sostanzialmente l’impianto applicativo già sperimentato, sia con riferimento all’insieme dei criteri e degli indicatori assunti per la distribuzione degli spazi finanziari disponibili, sia con riferimento alle modalità procedurali, e apportando solo alcune marginali modifiche, che di seguito verranno illustrate;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) che disciplina il patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 riproponendo, con alcune modifiche, la normativa prevista dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183;

Considerato che a decorrere dal 2013 sono assoggettati al patto di stabilità interno, oltre le province ed i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, anche i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, come disposto dal comma 1 dell’art. 31 della legge n. 183 del 2011;

Visti, altresì, i commi dal 138 al 140, articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”* che, ai fini del rispetto del Patto di

stabilità interno, disciplinano le modalità compensative - cosiddette di "patto verticale" - tra le regioni e gli enti locali del proprio territorio per la rideterminazione degli obiettivi programmatici;

Dato atto che le suddette disposizioni prevedono che:

- le regioni, sulla base dei criteri di virtuosità e delle modalità operative definiti previo confronto in sede di Consiglio delle Autonomie, possano autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e contestualmente, e per lo stesso importo, rideterminare il proprio obiettivo programmatico in termini di cassa o di competenza;
- i comuni e le province, entro il 15 settembre, dichiarano all'ANCI, all'UPI e alla Regione di riferimento l'entità dei pagamenti in conto capitale che ciascun ente locale può effettuare nel corso dell'anno;
- le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre e con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Visti altresì i commi 141 e 142, articolo 1, della soprarichiamata L.220 del 2010 che prevedono quanto segue:

- le regioni possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato, ai sensi della vigente normativa statale, per gli enti locali della regione;
- ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle Autonomie Locali e trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 ottobre di ciascun anno, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica;

Considerato che la normativa statale prevede che, nell'ambito delle disposizioni dettate dal comma 141, richiamato, possano essere attuate modalità compensative - cosiddette di "patto orizzontale" - tra gli enti locali di uno stesso territorio regionale, autorizzate dalla Giunta regionale, per la rideterminazione degli obiettivi programmatici del Patto di stabilità interno;

Rilevato, in particolare, che la richiamata L.R. 12/2010 prevede che la Regione possa rideterminare gli obiettivi programmatici di comuni e province, definiti sulla base della vigente normativa statale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, per il conseguimento di finalità e obiettivi generali volti a:

- accrescere il livello di efficienza e di flessibilità dell'utilizzo delle risorse finanziarie del territorio emiliano-romagnolo;
- valorizzare le opportunità di investimenti strategici;
- ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- garantire situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, con specifico riferimento al livello del debito presente sul territorio;

Rilevato che, con specifico riferimento alle compensazioni di quote di obiettivo tra enti locali (compensazioni di tipo orizzontali) l'articolo 10, della L.R. 12, prevede che:

- i comuni e le province che prevedono di conseguire nel corso di un esercizio finanziario un differenziale positivo rispetto all'obiettivo di patto comunichino alla Regione l'entità di tale differenziale;
- la sommatoria di tale differenziale costituisce una disponibilità per gli enti del sistema territoriale regionale da impiegarsi per interventi di spesa da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario;
- i comuni e le province per i quali si manifesta, nel corso di un esercizio finanziario, la necessità di superare il limite dell'obiettivo di patto comunichino alla Regione l'entità di tale fabbisogno;

- la Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, a ridistribuire l'importo determinato dalla sommatoria delle disponibilità comunicate da comuni e province compensando, prioritariamente, le richieste pervenute dagli enti locali finalizzate al pagamento dei residui passivi a fronte di impegni regolarmente assunti negli anni precedenti per spese in conto capitale, escluse le concessioni di crediti;

Dato atto della proposta tecnica elaborata in data 6 settembre 2013 dalla "Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale", ai sensi dell'art. 16 della più volte citata legge regionale n. 12 del 2010, relativa alla declinazione dei criteri, già fissati dalla suddetta normativa regionale, per la distribuzione ai comuni e alle province delle disponibilità eventualmente derivanti dalla compensazione orizzontale e delle disponibilità finanziarie offerte dalla Regione Emilia-Romagna per interventi di compensazione verticale;

Considerato che i contenuti di tale proposta risultano coerenti con le finalità ed i criteri della legge regionale e rispondono all'obiettivo di:

- di ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
- valorizzare le azioni dei governi locali, con specifico riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di particolare solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
- di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
- di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;

Valutato di declinare i criteri di cui all'articolo 10, citato, individuando i seguenti indicatori per il riparto della quota di obiettivo regionale a favore di comuni e province:

Indicatore 1: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2012, rispetto alla sommatoria delle medesime differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 i dati richiesti per l'indicatore 1 si riferiscono al rendiconto generale 2011. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province;

Indicatore 2: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2012, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

Valutato inoltre di riservare parte della quota offerta in disponibilità dalla Regione a favore del Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessiva, a supporto di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per il sostegno ad interventi di investimento considerati di particolare rilevanza per il territorio. In particolare, potranno essere considerati nell'ambito di tale quota i fabbisogni:

- relativi a situazioni ritenute di particolare criticità;
- correlati ad interventi di spesa in conto capitale in materia di edilizia scolastica;
- collegati a situazioni di ente capofila di associazioni intercomunali;
- relativi a debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;

Tenuto conto che la recente modifica alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 “Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza” prevede un’attenzione favorevole agli Enti aderenti alle Unioni di Comuni;

Di ribadire che le risorse assegnate nell’ambito del patto di stabilità territoriale dovranno essere impiegate dagli enti richiedenti per effettuare pagamenti per spese di investimento per un ammontare almeno pari alla sommatoria tra quanto assegnato nell’ambito del patto di stabilità territoriale regionale e l’ammontare del peggioramento dell’obiettivo derivante dal recupero del 50% del patto nazionale orizzontale 2012. Tali enti dovranno inoltre certificare, sulla base dei dati riferiti al consuntivo 2013, l’avvenuta esecuzione dei pagamenti di cui sopra come già stabilito con DGR 1586/2012;

Ritenuto di escludere, dal beneficio derivante dall’applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno per l’anno 2012;

Dato atto che, con successiva deliberazione di Giunta, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali, si procederà a definire:

- il contributo messo in disponibilità dalla Regione Emilia Romagna per la compensazione verticale;
- il peso dei 3 indicatori e la quota riservata alle eventuali emergenze e specificità locali;
- le disponibilità raccolte dai comuni e dalle province per interventi di compensazioni orizzontali;
- gli obiettivi di comuni e province, rideterminati a seguito degli interventi di compensazione orizzontale e verticale;

Considerato che tra le finalità della legge regionale sul patto di stabilità territoriale vi è quella di trattenere, quanto più possibile, il *surplus* finanziario, ovvero la sommatoria delle maggiori economie prodotta annualmente dalle gestioni separate dei diversi enti, a favore del territorio regionale, la Giunta con la successiva deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre 2013 detterà le indicazioni che i comuni e le province richiedenti dovranno seguire per rendicontare l’effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti nonché le implicazioni sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;

Ritenuto di considerare l’azzeramento dell’obiettivo del patto di stabilità 2013 come riferimento per la distribuzione degli spazi finanziari anche utilizzando le quote concesse dallo stato con il DL 35/2013 art. 1 commi 1 e 2;

Considerato, inoltre, che anche per l’esercizio 2013, per favorire il consolidamento di una cultura di sistema regionale per il coordinamento della finanza pubblica locale, la Giunta si impegna a compensare, con proprie quote di obiettivo, gli eventuali peggioramenti gravanti sugli obiettivi 2014 per le quote ricevute da comuni e province a titolo di compensazione orizzontale, nell’ambito del Patto di stabilità territoriale, anche incentivato, così come peraltro già effettuato nel biennio precedente;

C) MONITORAGGIO DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2013

Considerato che nell’ultimo biennio, al fine di garantire un coordinamento della finanza locale in relazione ai vincoli derivanti dalla normativa statale in materia di Patto di stabilità interno, è stato svolto dagli uffici della Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio un puntuale monitoraggio delle proposte di pagamento a favore degli enti locali per concordare, con ciascun comune e con ciascuna provincia, l’effettiva esecuzione dei pagamenti o la loro eventuale sospensione con rinvio all’esercizio finanziario successivo;

Ritenuto che tale modalità di coordinamento dei flussi finanziari diretti al territorio ha consentito agli enti locali di evitare accumuli di spazi finanziari, non utilizzabili, in relazione alle esigenze di pagamento effettivamente maturate dagli stessi;

Ritenuto altresì che tale modalità di coordinamento dei flussi finanziari abbia consentito di ridurre sensibilmente il *surplus* di "economie" di patto che ogni anno si produce sul territorio regionale a vantaggio, complessivo, del sistema locale pubblico e privato;

Valutato pertanto di dare continuità all'esperienza avviata mediante l'utilizzo dell'applicativo *web* "Patto di stabilità territoriale" a tal fine predisposto;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e segreti

D e l i b e r a

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di adempiere, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, articolo 14, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12, con la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali della "*Relazione sull'applicazione della L.R. 12/2010 in materia di Patto di stabilità territoriale. Esercizio 2012*" alla completa e puntuale informazione relativamente all'applicazione delle misure previste nell'ambito del Patto di stabilità territoriale, anno 2012;
2. di applicare le disposizioni della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 specificatamente riferite alla definizione dei criteri per la distribuzione delle disponibilità ai fini della gestione degli istituti della compensazione orizzontale e verticale degli obiettivi programmatici di Patto di stabilità;
3. di proporre i criteri già previsti dalla soprarichiamata L.R. n. 12/2010 e relativi alla rimodulazione degli obiettivi programmatici di comuni e province, per la distribuzione dell'eventuale disponibilità finanziaria autorizzata dalla Giunta della Regione a favore del sistema territoriale per misure di compensazione di tipo verticale, mediante l'utilizzo di un *set* di indicatori, di cui al punto 4) del presente provvedimento, che rispondono all'obiettivo di:
 - a. ricondurre a livelli fisiologici l'ammontare dei residui passivi per spese di investimento;
 - b. valorizzare le azioni dei governi locali, con particolare riferimento alle realtà istituzionali che presentano situazioni finanziarie e di bilancio di solidità strutturale, in primo luogo con riferimento al livello pro-capite di debito;
 - c. di favorire interventi di sviluppo degli investimenti coerenti con la programmazione regionale;
 - d. di introdurre margini di flessibilità in risposta a specifiche esigenze gestionali dettate da situazioni emergenziali o di carattere eccezionale;
4. di proporre il seguente *set* di indicatori da applicare alla disponibilità offerta dalla Regione al sistema territoriale:

Indicatore 1: Differenza tra Residui passivi e Residui attivi in c/capitale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto fra la differenza, ove positiva, tra i residui passivi del Titolo II, al netto delle concessioni di credito di cui all'Intervento 10, e i residui attivi del Titolo IV, al netto delle riscossioni di credito di cui alla Categoria 6°, secondo i dati risultanti dal Rendiconto generale di ciascun comune o di ciascuna provincia per l'anno 2012, rispetto alla sommatoria delle differenze positive calcolate per l'insieme dei comuni o delle province assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno che chiedono di beneficiare della compensazione. Ai fini della determinazione del coefficiente si considerano, in modo separato, le grandezze finanziarie riferite ai comparti dei comuni e delle province. Per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'art. 36 del D. Lgs. 23/06/2011 n. 118 i dati richiesti per l'indicatore 1 si riferiscono al rendiconto generale 2011;

$$I_1 = \frac{(\text{Residui passivi finali ELn} - \text{Concessioni di crediti ELn}) - (\text{Residui attivi finali ELn} - \text{Riscossioni di crediti ELn})}{\sum (\text{Residui passivi finali EELL} - \text{Concessioni di crediti EELL}) - (\text{Residui attivi finali EELL} - \text{Riscossioni di crediti EELL})}$$

Indicatore 2: Debito. Coefficiente, applicato in misura inversamente proporzionale al contributo regionale, calcolato come rapporto tra debito pro-capite di ciascun comune o di ciascuna provincia, secondo le risultanze del Rendiconto generale per l'anno 2012, sul debito medio pro-capite dell'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Tale indicatore si applica esclusivamente a favore dei comuni e delle province che presentano un livello di debito pro-capite inferiore alla media regionale;

$$I_2 = \frac{(\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{popolazione ELn}}{\sum (\text{Debito ELn} / \text{Popolazione ELn} - \sum \text{debito EELL} / \sum \text{popolazione EELL}) * \text{pop. ELn}}$$

Indicatore 3: Interventi di investimento coerenti con la programmazione regionale. Coefficiente, applicato al contributo regionale, calcolato come rapporto tra l'esigenza di pagamento (quota locale), espressa da ciascun ente locale, relativamente ad interventi cofinanziati dalla Regione, sul totale delle esigenze di pagamento espresse dall'insieme dei comuni o delle province, assoggettate alle regole del Patto di stabilità interno, che chiedono di beneficiare della compensazione. Le esigenze di pagamento che ciascun Ente locale può segnalare debbono essere riferite alla quota finanziaria direttamente sostenuta dall'Ente medesimo, il cui pagamento si concretizza nell'esercizio finanziario in corso, per la realizzazione di un investimento parzialmente finanziato con risorse di provenienza regionale, e per le quali già sussiste un'obbligazione giuridica e contabile (provvedimento di impegno) assunta dalla Regione a favore dell'Ente richiedente.

$$I_3 = \frac{\text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati ELn}}{\sum \text{Pagamenti (quota locale) interventi cofinanziati EELL}}$$

5. di stabilire che, ai soli fini della determinazione del coefficiente di calcolo riferiti agli indicatori n. 1 e 2, le grandezze finanziarie, base di computo, si considerano in modo separato per i comparti dei comuni e delle Province;
6. di stabilire altresì che l'applicazione dei suddetti indicatori e la determinazione delle relative quote da riconoscere ai diversi enti locali richiedenti avviene nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza finanziaria in relazione alle esigenze espresse da ciascun Ente locale;

7. di destinare una quota dell'obiettivo regionale, offerto in disponibilità al Sistema territoriale, fino ad un importo massimo corrispondente al 5% della disponibilità complessivamente ceduta, al sostegno di particolari situazioni emergenziali riferite a specifiche realtà locali e per lo sviluppo di specifici interventi di investimento, fra i quali potranno rientrare fabbisogni:
 - a. relativi a situazioni ritenute di particolare criticità;
 - b. correlati ad interventi di spesa in conto capitale in materia di edilizia scolastica;
 - c. collegati a situazioni di ente capofila di associazioni intercomunali;
 - d. relativi a debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva;
8. di tenere conto della recente modifica alla Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21 "Misure per assicurare il Governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza" che prevede un'attenzione favorevole agli Enti aderenti alle Unioni di Comuni;
9. di confermare che le risorse assegnate nell'ambito del patto di stabilità territoriale dovranno essere impiegate dagli enti richiedenti per effettuare pagamenti per spese di investimento per un ammontare almeno pari alla sommatoria tra quanto assegnato nell'ambito del patto di stabilità territoriale regionale e l'ammontare del peggioramento dell'obiettivo derivante dal recupero del 50% del patto nazionale orizzontale 2012. Tali enti dovranno inoltre certificare, sulla base dei dati riferiti al consuntivo 2013, l'avvenuta esecuzione dei pagamenti di cui sopra, come già stabilito con DGR 1586/2012;
10. di considerare l'azzeramento dell'obiettivo del patto di stabilità 2013 come riferimento per la distribuzione degli spazi finanziari anche utilizzando le quote concesse dallo stato con il DL 35/2013 art. 1 commi 1 e 2;
11. di escludere dal beneficio derivante dall'applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale, gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del Patto di stabilità interno per l'anno 2012;
12. di prevedere, al termine dell'attività tecnica ed istruttoria per la distribuzione degli spazi finanziari disponibili, la rimodulazione degli obiettivi programmatici dei comuni e delle province interessati, da autorizzarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre 2013;
13. di stabilire che con il medesimo provvedimento citato al punto 12) del dispositivo della presente deliberazione, la Giunta regionale provveda a definire il contributo complessivamente offerto dalla Regione, il peso di ciascun indicatore di cui al punto 4), la percentuale destinata a situazioni emergenziali e a specificità locali, il totale delle disponibilità raccolte dai comuni e dalle province per compensazioni orizzontali;
14. di stabilire, altresì, che con il medesimo provvedimento citato al punto 12), la Giunta regionale provvede a definire i criteri e le modalità che i comuni e le province richiedenti dovranno applicare ai fini della rendicontazione dell'effettivo impiego degli spazi finanziari acquisiti nonché le implicazioni sanzionatorie derivanti dal mancato rispetto dei requisiti fissati;
15. di stabilire, altresì, che anche per l'esercizio 2013, per favorire il consolidamento di una cultura di sistema regionale per il coordinamento della finanza pubblica locale, la Giunta si impegna a compensare con proprie quote di obiettivo gli eventuali peggioramenti gravanti sugli obiettivi 2014 per le quote attribuite a comuni e a province a titolo di compensazione orizzontale, nell'ambito del Patto di stabilità territoriale, anche incentivato, così come peraltro già effettuato nel biennio precedente;
16. di prevedere l'applicazione delle misure di coordinamento dei flussi finanziari per l'anno 2013, a favore dei comuni e delle province assoggettati alle regole del Patto di stabilità interno, mediante l'impiego dell'applicativo web a tal fine predisposto;
17. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).